

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI E TECNICI E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

BOZZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)	3
Art. 2 - OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO	3
Art. 3 ATTIVAZIONE E DURATA DELL’APPALTO	4
Art. 4 FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI.....	4
Art. 5 MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER LE CENTRALI	7
Art. 6 ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI GAS	8
Art. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	11
Art. 8 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	14
Art. 9 ALTRI SERVIZI E FORNITURE	16
Art. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE	23
Art. 11 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO.....	24
Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	26
Art. 13 CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI	27
Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA.....	27
Art. 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI.	28
Art. 16 CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI	28
Art. 17 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	29
Art. 17 bis VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	30
Art. 18 PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO.....	30
Art. 19 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	34
Art. 20 CONTESTAZIONI E PENALI.....	38

Art. 21 MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	43
Art. 22 DOMICILIO DELL'APPALTATORE	45
Art. 23 DANNI A TERZI - COPERTURE ASSICURATIVE	46
Art. 23-bis COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI	47
Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	47
Art. 25 RECESSO	49
Art. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	50
Art. 27 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	50
Art. 28 FORO COMPETENTE	51
Art. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA'	51
Art. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO	53
Art. 31 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.U.V.R.I. E PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	53
Art. 32 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	54
Art. 33 NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA	54
Art. 34 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	54
Art. 35 CLAUSOLA FINALE	55
Art. 36 ALLEGATI.....	55

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L'attività contrattuale dell'Azienda Ulss 2 è retta dal codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

Art. 2 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

A) Fornitura di gas medicinali e tecnici, di cui al successivo art. 4, per le seguenti sedi:

- Presidio Ospedaliero di Treviso;
- Presidio Ospedaliero di Oderzo;
- Presidio Ospedaliero di Conegliano e De Gironcoli;
- Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto;
- Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto;
- Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto;
- Presidio Ospedaliero di Montebelluna;
- Strutture Territoriali del Distretto di Treviso, del Distretto di Pieve di Soligo e del Distretto di Asolo;
- Strutture Residenziali Territoriali e RSA del Distretto di Treviso, del Distretto di Pieve di Soligo e del Distretto di Asolo (vedi Allegato 1).

La ditta dovrà inoltre provvedere alla messa a disposizione delle apparecchiature e dei dispositivi per le centrali dei Presidi Ospedalieri nonché dell'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto di cui al successivo art. 5.

B) Altri servizi di gestione del farmaco, di cui al successivo articolo 6:

- Gestione ed organizzazione del servizio di distribuzione bombole per il Distretto di Treviso e il Distretto di Pieve di Soligo (art. 6.1);
- Analisi qualitativa dell'identità del gas alle prese di erogazione per il Distretto di Treviso, il Distretto di Pieve di Soligo e il Distretto di Asolo (art. 6.2).

C) Servizio di manutenzione degli impianti distribuzione gas medicinali e tecnici dei Presidi Ospedalieri di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto nonché dell'Hospice di Vittorio Veneto, di cui al successivo art. 7;

D) Lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti distribuzione gas medicinali e tecnici dei Presidi Ospedalieri di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto nonché dell'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto, di cui all'art. 8.

E) Altri servizi e forniture sotto elencati, di cui all'art. 9:

- Servizio di supporto alla gestione operativa e di emergenza per il Distretto di Treviso, per il Distretto di Pieve di Soligo e il Distretto di Asolo (art. 9.1);
- Rilievo degli impianti esistenti per il Distretto di Treviso e per il Distretto di Pieve di Soligo (art. 9.2);
- Predisposizione e messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione dell'appalto (art. 9.3) che deve integrarsi con il gestionale aziendale per il Distretto di Treviso, per il Distretto di Pieve di Soligo e per il Distretto di Asolo;
- Fornitura di articoli accessori ai punti di utilizzo per il Distretto di Treviso e per il Distretto di Pieve di Soligo (art. 9.4).

La ditta inoltre dovrà provvedere alla formazione ed aggiornamento del personale come indicato al successivo articolo 10.

Si precisa che la **prestazione principale**, anche in termini economici, **è la "fornitura di gas medicinali e tecnici" di cui alla lettera A)**. Tutte le altre prestazioni sono, quindi, da considerarsi quali prestazioni secondarie.

Art. 3 ATTIVAZIONE E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso. L'appalto deve essere avviato entro il termine massimo di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di anticipata esecuzione dello stesso. Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare l'appalto, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda Ulss 2 non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 365 giorni dalla scadenza.

Allo scadere dell'appalto, l'Azienda ULSS n. 2 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi della normativa vigente.

L'appalto viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6 (SEI) mesi.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda Ulss 2 si riserva la facoltà di affidare le prestazioni oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

Art. 4 FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI

4.1 QUANTITÀ E STATO FISICO DEI GAS

La Ditta dovrà fornire i gas medicinali e tecnici nelle quantità indicative annue descritte nell'Allegato 2 "Elenco gas medicinali e tecnici e fabbisogno indicativo annuo" al presente Capitolato. I volumi delle bombole elencati nell'Allegato sono indicativi delle capacità volumetriche richieste.

Le quantità specificate devono ritenersi indicative e potranno variare in più o in meno del 20% in relazione alle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Le consegne dovranno essere garantite a totale cura e spese della Ditta.

4.2 QUALITÀ DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI

I gas medicinali classificati come specialità medicinali dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 219 del 24.04.2006 e successive norme di modifica e di integrazione, conformi ai requisiti di purezza alla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti.

I gas classificati come Dispositivi Medici dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CE (D.Lgs. di attuazione della predetta direttiva n. 46 del 24/02/1997 e successivi decreti di modifica e integrazioni) e conformi ai requisiti di purezza alla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti.

I gas tecnici dovranno possedere le caratteristiche di volta in volta specificatamente richieste, in funzione dell'uso cui vengono destinati. Tali caratteristiche dovranno essere documentate dalla Ditta con la presentazione delle relative schede di prodotto riportanti le specifiche di qualità garantite.

Per tutti i gas dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.3 CONTENITORI

I prodotti gassosi dovranno essere forniti in bombole o pacchi bombole di proprietà della ditta aggiudicataria e messi a disposizione della Stazione Appaltante senza alcun onere aggiuntivo. Le bombole, avranno il corpo e l'ogiva colorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare norma UNI EN 1089-3, D.M. Trasporti e Navigazione del 07/01/1999 e s.m.i. e D.M. Trasporti e Navigazione del 14/10/1999 e s.m.i.).

In particolare le bombole dovranno avere:

1. Punzonato:

- nome o marchio del fabbricante;
- numero di serie;
- natura del gas contenuto;
- pressione massima di esercizio;
- pressione di collaudo;
- capacità della bombola;
- tara della bombola;
- data ultimo collaudo;
- nome o marchio del proprietario.

2. Stampigliato:

- numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza);
- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);

- composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione.
3. Per i gas medicali:
- foglio illustrativo del farmaco;
 - etichetta riportante il lotto e la scadenza del farmaco.

Tutte le bombole di ossigeno gassoso da collocare nelle varie UU.OO., Strutture Territoriali e Residenze Sanitarie per Anziani, dovranno contenere ossigeno compresso a 200 bar a 15° C. Tutte le bombole di ossigeno gassoso con volume compreso tra 2 e 14 litri, al fine di evitare rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l'uso, dovranno essere equipaggiate di una valvola riduttrice-flussometrica conforme alle norme vigenti.

Tutte le bombole dovranno essere obbligatoriamente dotate di appositi cappellotti di protezione così come previsto dalla Normativa vigente. A tale proposito saranno oggetto di valutazione qualitativa quelle soluzioni che permettano un livello di sicurezza superiore.

Le bombole di miscele dovranno essere dotate di riduttore specifico.

I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta Aggiudicataria in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili, di stanza presso la Stazione Appaltante.

I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza e gassificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

- data di collaudo e costruzione;
- specifiche tecniche: capacità, temperatura massima e minima di esercizio;
- schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;
- adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.

La Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre, senza aggravii economici, ad adeguare le caratteristiche tecniche (es. capacità, colorazione, tipologia di valvola) di tutti i contenitori, fissi e mobili, che si dovessero rendere necessari per eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.

4.4 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Al fine di valutare il reale quantitativo di gas caricato nei contenitori criogenici, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Ulss 2 idoneo applicativo gestionale con le funzionalità di cui al successivo art. 9.

Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità, quella accertata all'atto di ogni consegna.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all'atto della consegna dei prodotti.

Per il controllo delle quantità di gas criogenici forniti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le pesature dell'automezzo prima e dopo lo scarico. Tali operazioni saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Il controllo della qualità potrà essere effettuato dagli operatori designati dalla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento tramite prelievo di campioni dai punti centrali di erogazione

dei gas per sottoporli ad analisi e prove onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato.

Nel caso in cui il gas risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta Aggiudicataria. Inoltre la stessa Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione con gas conforme garantendo la continuità di erogazione. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della Ditta Aggiudicataria unitamente alle eventuali penalità di cui all'art. 20.

7

Art. 5 MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER LE CENTRALI

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla messa a disposizione e installazione delle apparecchiature costituenti le centrali primarie dei gas medicinali e tecnici forniti nell'ambito del presente appalto, comprese le apparecchiature di miscelazione dei gas e di trattamento dell'aria ed i sistemi di monitoraggio, controllo e riporto telematico degli allarmi.

5.1 ELENCO E CARATTERISTICHE MINIME

Nell' "Elenco dei Beni oggetto di Manutenzione" è riportato l'elenco delle centrali con l'indicazione delle caratteristiche tecniche minime relative alle apparecchiature ed ai dispositivi che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria.

Tutte le apparecchiature messe a disposizione dovranno essere nuove ovvero ricondizionate nuove.

Tutte le centrali di stoccaggio ed erogazione installate dovranno inoltre essere marcate secondo la Direttiva 97/23/CE – Modello H1 ora sostituita dalla Direttiva 2014/68/UE. Tale standard, garantisce il livello massimo di sicurezza relativamente ai singoli componenti che dovranno essere installati.

5.2 INSTALLAZIONE INIZIALE E RIMOZIONE A TERMINE APPALTO.

L'installazione delle suddette apparecchiature dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'inizio dell'appalto.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria anche gli oneri relativi alla disinstallazione e allontanamento, a termine appalto, delle apparecchiature messe a disposizione. Tale attività dovrà avvenire in continuità con l'installazione delle apparecchiature del successivo fornitore al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei gas.

5.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ALLARMI

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione, messa a disposizione e installazione dei dispositivi atti al rilievo di parametri, stati di funzionamento e allarmi delle centrali ed il riporto telematico degli stessi attraverso appositi sistemi informatici e di telecomunicazione.

A titolo non esaustivo si richiede il costante monitoraggio dei seguenti parametri: livello e pressione dei serbatoi criogenici, pressione delle rampe gassose, pressione di rete, stati di funzionamento delle apparecchiature per la produzione di aria medica e vuoto endocavitario, relativi allarmi.

Le apparecchiature per la gestione delle segnalazioni e degli allarmi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- i dispositivi e la centralina atti al rilievo e segnalazione a distanza dovranno essere provvisti di propri accumulatori che consentano un funzionamento autonomo di almeno 8 ore;
- la stessa centralina deve essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale per la segnalazione dei propri eventuali malfunzionamenti e/o la mancanza di alimentazione elettrica;
- la trasmissione dovrà poter avvenire contemporaneamente via cavo, ad un display sinottico localizzato in una postazione presidiata definita dalla Stazione Appaltante (n.1 per ogni presidio), nonché via gsm;
- un software di interfaccia in grado di visualizzare la situazione di funzionamento e/o di allarme in tempo reale accessibile via web;
- il settaggio di soglie di livello e di pressione per individuare due eventi: il primo determinante il livello di attenzione ed il secondo di assoluta emergenza;
- la diretta rilevazione, controllo e gestione, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24 ore, dal servizio assistenza della Ditta Aggiudicataria.

Tutti i segnali e gli allarmi dovranno essere contemporaneamente trasmessi:

- al display sinottico presso postazione presidiata definita dalla Stazione Appaltante (una per ogni presidio) per via cablata;
- via GSM, al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso la Ditta Aggiudicataria, onde consentire l'attivarsi in tempo reale delle proprie strutture atte al rifornimento di gas medicinale ovvero al pronto intervento per la risoluzione di anomalia di funzionamento;
- a mezzo email, sms o altro tipo di segnalazione direttamente agli incaricati della Stazione Appaltante;

Il software di monitoraggio dovrà essere inoltre essere visibile via web. In particolare la ditta dovrà fornire ed installare, presso n. 3 locali indicati dal Servizio Tecnico (uno per Distretto aziendale), una postazione hardware con monitor LCD 42", completo di tutti gli oneri per il perfetto funzionamento, reti e linee comprese, atta a visualizzare quanto sopra in tempo reale.

Il sistema di controllo e monitoraggio dovrà essere totalmente compatibile con il sistema informatico dell'Azienda, ed in particolare con l'infrastruttura di rete ed il firewall.

Tutti gli oneri afferenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i pezzi di ricambio saranno a completo carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 6 ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI GAS

Nell'ottica delle responsabilità fissate dal Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successivi Decreti di modifica ed integrazione e secondo la norma UNI EN ISO 7396-1 e s.m.i., la Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado di gestire l'intero processo di consegna, monitoraggio, tracciabilità e garanzia del prodotto/farmaco.

6.1 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BOMBOLE

a) PRESIDII OSPEDALIERI

La Ditta aggiudicataria dovrà organizzare e gestire il servizio di distribuzione bombole dei gas direttamente alle postazioni di utilizzo partendo dai magazzini autorizzati e messi a disposizione dalla Stazione appaltante presso i Presidi Ospedalieri.

Tale servizio dovrà comprendere le seguenti condizioni minime:

- consegna dei contenitori dei gas direttamente alle postazioni di utilizzo ed eventuale collegamento bombole alle apparecchiature;
- stoccaggio delle bombole di gas medicinali secondo le indicazioni previste da scheda tecnica del farmaco;
- controllo dei consumi, sostituzione dei recipienti vuoti, prossimi alla scadenza, e comunque tutti quelli che non soddisfano quanto previsto dalla Normativa vigente;
- controllo sistematico della piena efficienza della strumentazione dosatrice utilizzata per erogare il farmaco;
- rabbocco programmato dei contenitori criogenici con gas allo stato liquefatto direttamente presso le postazioni di utilizzo;
- gestione e movimentazione dei contenitori con l'ottimizzazione dei contenitori presenti presso l'Azienda sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- completa tracciabilità ed allocazione dei lotti farmaceutici di tutte le consegne dei farmaci/dispositivi medici sia in forma liquida che gassosa nonché la tracciabilità delle date di collaudo delle bombole;
- mantenimento degli standard di sicurezza previsti dalle Autorità competenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare anche lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione anche di bombole di gas medicinali non ricomprese nel presente appalto (ad es. miscele ossigeno-protossido d'azoto), entro un'alea del 5% delle movimentazioni previste in appalto.

b) STRUTTURE AZIENDALI TERRITORIALI E STRUTTURE CONVENZIONATE

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre organizzare e gestire il servizio di distribuzione di tutte le bombole alle strutture territoriali dell'Azienda Ulss 2 e alle Strutture Residenziali convenzionate con l'Azienda Ulss 2.

In tal caso la consegna dovrà avvenire direttamente presso le strutture, senza stoccaggio temporaneo nei magazzini dell'Azienda Ulss 2.

c) TEMPISTICHE PER LA CONSEGNA

Le tempistiche minime per la consegna per la distribuzione dai magazzini interni dei Presidi ospedalieri delle bombole sono le seguenti:

- Presidi Ospedalieri ed altre strutture aziendali:
 - entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. Tale tempistica è ridotta a 1 ora in casi di urgenza.

Le tempistiche minime per la consegna per la distribuzione dai magazzini dell'Appaltatore sono:

- Presidi Ospedalieri ed altre strutture aziendali:
 - entro 48 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine. Tale tempistica è ridotta a 24 ore in casi di urgenza.
- Strutture residenziali convenzionate:

- entro 48 ore lavorative dal ricevimento dell'ordine. Tale tempistica è ridotta a 24 ore in casi di urgenza.

Le tempistiche adottate per la consegna dei gas presenti nei contenitori criogenici, dovranno assicurare la continuità di erogazione del gas.

In caso di non rispetto delle tempistiche di cui sopra, oltre alle penalità di cui all'articolo 20 l'Amministrazione si riserva di approvvigionarsi da altra Ditta con addebito della maggior spesa sostenuta.

La gestione ed organizzazione del servizio di distribuzione bombole sarà remunerata a canone.

6.2 SERVIZIO DI ANALISI QUALITATIVA DELL'IDENTITÀ DEL GAS

La Ditta Aggiudicataria, al fine di verificare la rispondenza dei gas alle specifiche previste dalla Farmacopea Ufficiale vigente, dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'esecuzione tramite un laboratorio indipendente accreditato di:

- Controlli a campione alle prese di erogazione: n. 200 controlli/anno indipendentemente dalla tipologia di gas, così ripartiti:
 - Impianti Distretto di Treviso: 100 controlli/anno
 - Impianti Distretto di Pieve di Soligo: 50 controlli/anno
 - Impianti Distretto di Asolo: 50 controlli/anno
- Controlli sull'aria medica prodotta in Ospedale: 30 controlli/anno così ripartiti
 - Impianto di produzione per miscelazione di Ossigeno e Azoto: n. 2 controlli/anno
 - P.O. di Treviso – Centrale Principale
 - Impianti di produzione con compressori: n. 4 controlli/anno per ciascun impianto
 - P.O. di Treviso – Centrale Area Ovest
 - P.O. di Oderzo
 - P.O. di Conegliano
 - Ospedale De Gironcoli
 - P.O. di Vittorio Veneto
 - P.O. di Castelfranco
 - P.O. di Montebelluna

Ogni centrale di produzione dell'aria medica dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio continuo degli inquinanti CO e CO₂ e del tasso di umidità presente.

Eventuali anomalie dei parametri analizzati dovranno generare degli allarmi nei dispositivi di supervisione già descritti all'art. 5.3.

I metodi relativi al controllo analitico dovranno essere conformi a quanto specificato dalle monografie della Farmacopea Europea e Italiana.

Dopo ogni analisi dovrà essere consegnato un report al Responsabile del Servizio di Farmacia, riportante i dati rilevati ed il confronto con i limiti massimi previsti.

I controlli a campione di cui sopra potranno essere impiegati anche per eventuali verifiche propedeutiche all'apertura di nuovi punti di erogazione o dopo le operazioni di manutenzione che comportino interruzione della rete.

Il servizio di analisi qualitativa dell'identità del gas sarà remunerato a canone.

Art. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

7.1 BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE

L'impresa dovrà farsi carico del servizio di manutenzione dei dispositivi di stoccaggio, erogazione e distribuzione dei gas medicinali e tecnici oggetto di fornitura nel presente appalto.

Sono escluse le porzioni di impianto gas medicinali inserite in apparecchiature elettromedicali (tubazioni, prese). Nel caso in cui tali apparecchiature siano allacciate all'impianto centralizzato di gas medicinali (es. pensili), il limite di fornitura del servizio manutentivo in oggetto è costituito dalle valvole di intercettazione dell'impianto stesso, comprese.

Negli altri casi la manutenzione dovrà essere eseguita fino alla presa compresa (es. travi testaletto, travi attrezzate non elettromedicali).

Nel Presidio Ospedaliero di Treviso è attualmente in corso un importante intervento edilizio denominato "Cittadella della Salute" che prevede la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione e/o demolizione di edifici esistenti. A regime l'intervento non prevede aumento di volume o di posti letto.

Nel corso dell'appalto in oggetto saranno dunque attivati ed affidati in gestione impianti diversi da quelli riportati nel citato allegato e altri saranno messi fuori servizio.

La stessa eventualità potrà verificarsi presso altri P.O. dell'ULSS n. 2.

Il canone offerto per il servizio manutentivo in oggetto dovrà considerare, senza maggiori oneri per questa Azienda, le attività manutentive inerenti gli spostamenti dei reparti, compresa la temporanea compresenza di impianti attivi da gestire e manutentare.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alle attività di manutenzione e controllo relative agli accessori da montarsi, su punti di utilizzo e su bombole, per la misurazione e la regolazione dell'erogazione (riduttori da bombola, vuotometri, umidificatori e flussometri).

7.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE

Di seguito viene dato un elenco esemplificativo, anche se non esaustivo, della tipologia degli interventi richiesti per gli impianti gas medicinali e tecnici:

- manutenzione e controlli periodici di funzionalità degli evaporatori e dei sistemi di misura e segnalazione;
- prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle bombole e/o altri sistemi di stoccaggio;
- controllo del funzionamento delle bombole in condizioni limite;
- manutenzione e controlli periodici di funzionalità delle centrali di stoccaggio ed erogazione gas medicinali, tecnici e criogenici compresi i sistemi di rilevamento della sotto-ossigenazione di tipo fisso o portatile;
- manutenzione e controllo dei sistemi per l'evacuazione gas anestetici;
- manutenzioni e verifiche di controllo dei riduttori di pressione;
- manutenzioni e verifiche di controllo delle prese di erogazione;

- manutenzione e verifiche di controllo delle condotte dei gas medicinali;
- manutenzione e controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione ed allarme in condizioni di emergenza simulata (compresi sensori e centraline di sotto ossigenazione);
- manutenzione e controllo dei contenitori mobili pressurizzati di azoto liquido;
- controllo periodico, manutenzione e revisione dei serbatoi pressurizzati per azoto liquido.

7.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzata a mantenere il perfetto stato di funzionamento, efficienza e sicurezza del bene o comunque a ridurre la possibilità di guasto.

Gli interventi di manutenzione programmata, sono remunerati a canone, compresi tutti i materiali di consumo e pezzi di ricambio. Nel canone si intendono ricompresi tutti gli oneri per il corretto smaltimento dei materiali sostituiti e dei rifiuti prodotti.

Il canone di manutenzione rimarrà invariato per aumenti o diminuzione dei beni in manutenzione entro un'alea del 20% per singola tipologia.

Le attività e le periodicità minime richieste sono quelle previste: dalle Norme UNI EN 11100; UNI EN 7396-1; UNI EN 7396-2 e dai costruttori dei dispositivi, fatto salvo eventuali attività e periodicità migliorative proposte dalla ditta in sede di gara.

Le operazioni di manutenzione preventiva saranno normalmente eseguite durante il normale orario di lavoro con la periodicità e la metodologia indicate nell'offerta dell'impresa, mediante visite periodiche durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i beni suscettibili di controllo e revisione.

Nel caso di sospensioni programmate dell'attività sanitaria in aree critiche quali settori operatori, terapie intensive, ecc., la Ditta dovrà svolgere le attività di cui sopra anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza aumento del canone.

Prima dell'inizio di ciascun anno gestionale la ditta aggiudicataria dovrà fornire il Piano di Manutenzione composto in particolare dai protocolli manutentivi per ogni singolo componente oggetto di manutenzione (attività previste e relativa frequenza) e dal cronoprogramma annuale delle attività (Gannt).

Per il primo anno farà fede quanto presentato in sede di offerta, fatto salvo la validazione della Stazione appaltante ed il recepimento di eventuali variazioni al cronoprogramma per esigenze organizzative delle attività sanitarie.

7.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO O SU ROTTURA

La manutenzione per guasti dovrà essere effettuata in seguito alla rilevazione di un guasto e volta a riportare un bene nello stato in cui esso possa eseguire la funzione richiesta.

Gli interventi di manutenzione per guasti, qualora gli stessi non siano riconducibili ad una manutenzione ordinaria eseguita non correttamente, saranno remunerati secondo le modalità previste per i "Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti" di cui all'articolo successivo.

Le operazioni di manutenzione a guasto o su rottura verranno eseguite su chiamata dell'Azienda Ulss 2 ovvero in seguito al rilevamento di un cattivo funzionamento o guasto del bene da parte del personale dell'impresa intervenuto in sede di manutenzione preventiva. Tali anomalie o cattivi funzionamenti potranno essere diagnosticati anche dai sistemi di gestione che l'impresa intenderà implementare per la corretta gestione del contratto.

Qualora l'impresa non disponesse di materiali "identici" a quelli attualmente installati c/o l'Azienda Ulss 2, dovrà presentare idonee schede tecniche dalle quali si evinca la comparabilità qualitativa dei prodotti dichiarati alternativi.

L'Azienda Ulss 2 si riserva, nel caso in cui l'intervento di manutenzione straordinaria richiesto fosse assimilabile a un ampliamento o a un intervento di reingegnerizzazione con adeguamento normativo, di fornire l'autorizzazione a procedere; tale intervento, se autorizzato, verrà contabilizzato con il listino unitario in opera e l'impresa dovrà presentare marcatura CE secondo il Regolamento UE 2017/745 limitatamente al perimetro di intervento per tale ampliamento.

I materiali dovranno essere conformi alle vigenti normative (Regolamento UE 2017/745, norme UNI, EN, ISO e s.m.i.) in particolare l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità alle specifiche richieste.

La riparazione del bene avverrà di regola in loco. Nel caso in cui – a giudizio dell'impresa aggiudicataria – sia necessario eseguire la riparazione in altra sede, quest'ultima provvederà al trasporto del bene presso il luogo di riparazione a suo onere.

7.5 RAPPORTI DI INTERVENTO TECNICO

A conclusione degli interventi programmati o su guasto, gli operatori dovranno consegnare al Delegato della Stazione Appaltante, il rapporto di intervento tecnico attestante:

- il numero d'ordine (dove applicabile) e la data d'intervento;
- il reparto o la locazione dove si è svolto l'intervento;
- il nominativo degli operatori;
- il periodo orario in cui è stato effettuato l'intervento;
- le operazioni eseguite;
- la denominazione merceologica comune del bene assistito;
- l'elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate alla Stazione Appaltante e successivamente smaltite con oneri a carico dell'Appaltatore);
- l'esito dell'intervento;
- nel caso di riparazione su guasto: dettagliata relazione esaustiva circa le cause che hanno determinato l'evento e la sua completa risoluzione.

Il verbale non avrà alcun valore se non controfirmato dal rappresentante abilitato e delegato dagli organi tecnici (Servizio Tecnico) della Stazione Appaltante, il quale avrà facoltà, a titolo di garanzia e senza ulteriore corrispettivo, di richiamare entro 30 gg. successivi ad ogni intervento effettuato, gli operatori della Ditta Aggiudicataria, per ulteriori interventi che si rendessero necessari sui componenti ed apparecchiature su cui è già stata effettuata la riparazione.

7.6 PARTI DI RICAMBIO

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza, anche in funzione della vita media di ciascuno di cui la Ditta deve darne indicazione, con componenti perfettamente compatibili con la destinazione d'uso delle apparecchiature (si fa particolare raccomandazione relativamente al materiale delle guarnizioni compatibili con i gas).

Le parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (Regolamento UE 2017/745, norme UNI, EN, ISO e s.m.i.) e in particolare la Ditta dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità alle specifiche richieste.

L'eventuale utilizzo di altri componenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico dell'Azienda.

7.7 TEMPI DI INTERVENTO E REPERIBILITÀ

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali e festivi, 24h su 24.

Le segnalazioni di guasti potranno pervenire alla ditta aggiudicataria a mezzo fax, email o cellulare o telefono dect, per mezzo di sistemi automatici di allarme o in seguito a rilevazione diretta da parte dell'Azienda Ulss 2.

A seguito di tali segnalazioni, la Ditta Aggiudicataria dovrà intervenire con personale specializzato e con i mezzi tecnici per il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento nel rispetto dei seguenti tempi di intervento:

- intervento ordinario: entro 4 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione (dal lun al ven, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, esclusi festivi);
- intervento di urgenza ed emergenza: nel minor tempo possibile e comunque entro 1 ora dalla ricezione della segnalazione, nei giorni feriali e festivi, 24h su 24;

Per urgenza ed emergenza sono da intendersi tutti quei guasti ed eventi anomali che determinano situazioni di potenziale rischio per l'utenza e/o per gli operatori. A titolo di esempio: ricezione di allarmi, fughe di gas, livelli di pressione di rete eccessivi o troppo bassi, pre-allarmi di esaurimento scorte.

Art. 8 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

8.1 GENERALITA'

I lavori di cui trattasi riguardano interventi non determinati a priori che saranno stabili nel corso dell'Appalto mediante "Ordini di Lavoro" sulla base delle specifiche esigenze dell'Azienda ovvero sulla base di proposte dell'appaltatore.

I suddetti lavori sono descritti nel Progetto Definitivo composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale e Quadro Economico dell'Opera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- o Articoli ed Allegati relativi ai lavori inseriti nel presente Capitolato speciale d'appalto, in particolare:
 - il presente art. 8 – Lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti;
 - l'Elenco Prezzi Unitari dei Lavori.

Entro 60 giorni dall'inizio dell'esecuzione contrattuale l'Appaltatore dovrà presentare, sia sulla base dei sopralluoghi effettuati, sia di un'analisi di rischio connesso all'uso e alla gestione dei gas, che sulla scorta delle attuali norme legislative e tecniche (EN 7396 in particolare), la proposta di un piano di interventi (studi di fattibilità) avente lo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza degli impianti esistenti.

L'Azienda Ulss 2, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di valutare quali interventi attuare, previa predisposizione da parte dell'Appaltatore della progettazione esecutiva.

Ai sensi del Regolamento UE 2017/745 e s.m.i. e del Regolamento UE 2020/561 e s.m.i. gli impianti di distribuzione gas medicinali e di evacuazione dei gas anestetici sono classificati come dispositivi medici. Sarà onere dell'appaltatore provvedere alla marcatura CE degli impianti realizzati rispettando il citato Regolamento e le norme armonizzate applicabili (in particolare la norma UNI EN ISO 7396 e s.m.i.).

Si ricorda inoltre che, così come previsto dalla Norma UNI EN ISO 7396 e s.m.i., tutti i progetti di adeguamento dovranno prevedere un'analisi dei rischi specifica.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre rendersi disponibile ad effettuare, senza oneri aggiuntivi, studi di fattibilità e progetti relativi ad interventi da eseguire sugli impianti gas medicinali e tecnici, sulla base di specifiche esigenze dell'Azienda Ulss 2.

La quantificazione economica degli interventi dovrà essere effettuata sulla base "Elenco Prezzi Unitari dei Lavori" ribassato secondo lo sconto presentato in offerta economica.

In carenza di prezzo di riferimento, verrà redatto nuovo prezzo in contraddittorio con la Direzione Lavori secondo le modalità e con i criteri stabiliti dall'art. 8 del DM 49/2018 e s.m.i..

I lavori in appalto si intendono stipulati a misura.

8.2 DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

La Direzione dei lavori di cui al presente titolo verrà assunta dalla U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali della Stazione Appaltante.

La contabilità dei lavori in appalto sarà eseguita a misura.

La contabilità dei lavori di cui al presente articolo e degli interventi su guasto, non ricompresi nel canone, sarà redatta a SAL ed elaborata, nel corso di esecuzione dei lavori, in ragione dei dati risultanti dai documenti contabili e delle opere eseguite, al raggiungimento dell'importo minimo di € 50.000,00 + Iva e comunque al termine di ogni anno solare.

I prezzi relativi alla manodopera, riportati nell' "Elenco Prezzi Unitari dei Lavori", sono comprensivi delle seguenti voci:

- 15 % per spese generali;
- 10 % per utile d'impresa.

In fase di contabilizzazione sui prezzi relativi al capitolo "manodopera", lo sconto offerto dal concorrente in sede di gara sull'Elenco Prezzi Unitari dei Lavori sarà applicato solamente alle citate spese generali ed utile d'impresa e non sarà applicato sul prezzo base.

Tutte le altre voci in economia (vedi Semilavorati, Noli, ecc.) saranno contabilizzate applicando lo sconto offerto in sede di gara al prezzo in appalto.

L'Azienda Ulss 2 si riserva di nominare un collaudatore in corso d'opera, ove l'importo dei lavori lo richieda in relazione alla vigente normativa ovvero ove ne ravvisi l'opportunità e/o esigenza in relazione alla specificità dei lavori stessi.

8.3 ORDINI DI LAVORO E TERMINI PER L'ESECUZIONE

Gli interventi verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante «ordini di lavoro», che saranno debitamente essere numerati e spediti a mezzo fax o per via informatica alla sede dell'Appaltatore, oppure consegnati a mano.

Sugli ordini di lavoro oltre all'indicazione del lavoro e delle somministrazioni che si ordinano all'Appaltatore, sarà indicato da parte della D.L. il termine di inizio e ultimazione dell'opera ordinata. Tali ordini, dovranno essere restituiti alla Direzione Lavori controfirmati, da parte dell'Appaltatore, per accettazione. Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla notifica, le tempistiche ed i contenuti dell'ordine di lavoro si intendono tacitamente accettati.

Qualora per circostanze non dipendenti da colpa dell'Appaltatore si manifestasse l'impossibilità di ultimare i lavori nel tempo stabilito, l'Appaltatore potrà richiedere, motivandola, una proroga prima della scadenza del termine di scadenza indicato nell'ordinativo di fornitura.

Art. 9 ALTRI SERVIZI E FORNITURE

9.1 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA E DI EMERGENZA

E' richiesto all'Appaltatore di svolgere un'attività di consulenza tecnica volta all'attuazione da parte della Stazione appaltante delle indicazioni riportate nell'Appendice G della Norma UNI 7396-1 e s.m.i. inerente la migliore pratica di gestione operativa per il funzionamento degli Impianti di Distribuzione Gas Medicinali (IDGM).

In particolare si richiede all'Appaltatore il necessario supporto per progettare, redigere e mantenere aggiornata durante tutto il corso dell'appalto, la documentazione di gestione operativa e le procedure operative (p.ti G4 e G5 della citata norma), alle quali egli stesso dovrà attenersi.

Con particolare riferimento al p.to G.5.3.1 "Procedure di Emergenza" della citata Appendice G, si precisa che il piano di gestione delle emergenze, dovrà essere redatto in conformità al piano di emergenza della Stazione Appaltante e che sarà onere della ditta aggiudicataria mettere a disposizione il proprio personale per le attività di simulazione di emergenza organizzate dalla Stazione appaltante.

Come attività propedeutica alla redazione della documentazione di gestione operativa, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- redigere una analisi dei rischi relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi per tutti i reparti e servizi della Stazione appaltante, in conformità all'appendice F della norma UNI 7396-1 ed elaborare, sulla base di tali analisi, un piano di interventi volti a ridurre i rischi, con specifico riferimento alle condizioni di impiego di detti gas nell'ambiente interessato;
- eseguire il rilievo degli impianti come specificato nel seguente paragrafo 9.2;

L'insieme delle attività previste nel presente articolo dovrà essere ultimato entro il termine di un anno dall'inizio dell'appalto, fatto salvo il successivo costante e puntuale aggiornamento, il quale dovrà avere cadenza almeno annuale.

Il servizio richiesto comprende anche la formazione e informazione del personale interessato dalle procedure di gestione operativa, come meglio specificato all'art. 10.

I servizi di supporto alla gestione operativa e di emergenza saranno remunerati a canone.

9.2 RILIEVO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Sarà onere della Ditta aggiudicataria eseguire una verifica dei rilievi messi a disposizione dalla Stazione appaltante e l'aggiornamento/integrazione degli stessi su base planimetrica messa a disposizione dalla Stazione appaltante.

Dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:

- Planimetrie generali con ubicazione centrali, tracciati planimetrici reti primarie, quadri principali, ecc.;
- Assonometrie generali con le medesime informazioni della planimetria generale;
- Planimetrie di dettaglio con l'indicazione di tutti gli elementi significativi degli impianti, tracciato delle reti primarie e secondarie, posizione valvole di sezionamento, quadri, ubicazione prese, ecc.. Nelle planimetrie dovranno essere riportati gli schemi dei quadri presenti;
- Nelle planimetrie, in funzione della scala di rappresentazione, dovranno essere riportati gli estremi delle marcatura CE delle porzioni di impianto, laddove presenti.
- Disegni e Schemi di tutte le centrali di compressione, di aspirazione e quant'altro facente parte del presente Appalto;
- Schede, sulle quali sono indicate le prove di portata dei singoli reparti, considerati i consumi specifici e la contemporaneità prevista;
- Schede sulle quali sono indicate le prove di portata delle centrali, considerati i consumi globali dei reparti;
- La codifica degli edifici, dei piani dei locali e di tutti gli elementi di impianto dovrà essere conforme agli standard già impiegati dalla Stazione appaltante.

E' onere dell'Appaltatore eseguire l'etichettatura dei componenti in manutenzione secondo la suddetta codifica.

La redazione del rilievo impiantistico dovrà essere completata entro 120 giorni dall'inizio dell'appalto.

Il primo rilievo dovrà essere consegnato, oltre che in formato digitale (tipo dwg, completo di file di stampa e pdf), anche in n. 2 copie cartacee, una delle quali verrà conservata presso la Centrale di Gestione delle Emergenze di ciascun Presidio Ospedaliero.

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore provvedere al costante aggiornamento della documentazione consegnata con il primo rilievo, in seguito a modifiche delle informazioni contenute negli elaborati per attività svolte direttamente dall'Appaltatore o da terzi, comprese modifiche edili.

L'aggiornamento dovrà avere cadenza almeno semestrale; ciascuna modifica dovrà essere recepita entro il semestre successivo a quello in cui l'Appaltatore ha eseguito direttamente la modifica ovvero gli è stata segnalata dalla Stazione appaltante, perché realizzata da terzi. In particolare, per gli impianti realizzati da terzi si farà riferimento alla data di consegna in gestione all'Appaltatore.

Gli elaborati revisionati dovranno essere consegnati nei medesimi formati previsti per il primo rilievo.

Il rilievo degli impianti esistenti ed i suoi aggiornamenti saranno remunerati a canone.

9.3 PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA DEI GAS

La Ditta aggiudicataria, dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un sistema informatico (preferibilmente visualizzabile via web) descritto come segue.

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Il software verrà ospitato in un'architettura server predisposta con il solo sistema operativo di base e le risorse hardware richieste dalla ditta appaltatrice che dovranno essere proporzionate al servizio offerto, calibrate sul bacino di utenza finale e validate dall'azienda sanitaria, il tutto collegato all'interno della rete aziendale; il software dovrà essere installato e messo in opera perfettamente funzionante senza alcun onere per la Stazione appaltante, comprensivo di ogni licenza necessaria. Dovrà sostenere il carico di utilizzo e non dovrà comportare alcun rallentamento per l'operatività degli utenti.

La fornitura del servizio richiesto comprende:

- completa "localizzazione" in lingua italiana (software, reportistica e manualistica);
- il software e le attività necessarie per realizzare le integrazioni richieste nel presente capitolato;
- installazione, configurazione della profilazione degli utenti, formazione e avviamento;
- la gestione, la manutenzione, l'assistenza tecnica (ai vari livelli applicativi e database) e tutte le operazioni preventive, in itinere e/o accessorie volte ad assicurare la continuità e la massima disponibilità del servizio;
- la garanzia che i software previsti nell'offerta non vengano mai posti in phase-out e quindi siano sempre soggetti a manutenzione ordinaria ed evolutiva per tutto il periodo in cui l'AZIENDA intenda usufruire del prodotto;
- la garanzia che i dati non siano soggetti a lock-in, ovvero che in ogni momento e illimitatamente possano essere forniti nella modalità e nei tempi definiti dall' AZIENDA;
- la formazione e l'aggiornamento del personale dell'AZIENDA sull'utilizzo degli strumenti informatici previsti nell'appalto;
- il sistema informatico dovrà essere mantenuto sempre in efficienza e adeguato alla normativa vigente in termini di privacy e sicurezza;
- la gestione completa degli utenti consentendo l'autenticazione con credenziali di dominio tramite LDAP e gestendo la profilazione con privilegi differenti e quindi con criteri di visibilità e utilizzo variabili in base al profilo assegnato; deve inoltre essere prevista la possibilità di estrarre l'elenco o la matrice di tutti gli operatori con associato il profilo/ruolo e per ogni funzione autorizzata deve riportare le modalità di accesso ai dati (lettura, inserimento, modifica, etc.). Tale elenco deve essere accessibile all'azienda sanitaria per avere sempre sotto controllo le relative abilitazioni;
- deve essere prevista la tracciabilità e la registrazione delle varie operazioni che deve essere sempre ricostruibile mantenendo inalterata la sua consultazione nel tempo e senza impattare le performance del sistema;
- il layout grafico delle videate deve consentire una facile ed immediata individuazione delle informazioni richiedendo pochi passaggi per completare le funzionalità richieste;

- la modulistica deve avere l'intestazione della ULSS (ad es. il logo dell'AZIENDA, la denominazione della Struttura Ospedaliera, ecc);
- devono essere previste modalità di login e logout rapide per semplificare l'utilizzo del sistema da più operatori e deve essere indicato in maniera chiara il nominativo dell'operatore loggato al momento;
- dev'essere prevista la possibilità di configurare il sistema in modo che effettui il logout automatico dopo un intervallo di tempo di inattività prestabilito;
- il sistema deve esporre un'interfaccia operatore in lingua italiana;
- il sistema deve essere fruibile via web in modalità https;
- deve essere garantita la compatibilità con almeno i tre più diffusi browser presenti sul mercato, purché il browser sia rispettoso delle normative e circolari vigenti in tema di sicurezza;
- non deve essere necessaria l'installazione di strumenti aggiuntivi (es. java oppure office automation) a bordo delle postazioni utilizzate.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Si considerano compresi gli oneri di manutenzione ed assistenza h. 24 per 365 gg. all'anno, comprensiva di mantenimento delle codifiche necessarie al funzionamento del software stesso e all'integrazione con il gestionale contabile, a titolo di esempio: codifica degli articoli, codifica dei centri di costo delle unità richiedenti, ecc.).

La ditta dovrà fornire un sistema di Help Desk e Trouble Ticketing per consentire la gestione completa e la tracciatura dei problemi segnalati dal personale aziendale.

FLUSSI INFORMATIVI MINIMI DA GESTIRE

Entro un (1) mese dalla data di inizio dell'appalto, il sistema dovrà gestire:

- 1.** richieste delle bombole di gas medicinale da parte delle varie strutture della ULSS , comprese le RSA;
- 2.** tracciabilità dei gas medicali e dei dispositivi medici identificando:
 - contenuto della bombola;
 - codice della bombola (descrizione della capacità della bombola e/o numero di repertorio);
 - codice identificativo della singola bombola;
 - AIC;
 - lotto di produzione;
 - data di scadenza;
 - quantitativo;
 - data e ora di richiesta;
 - data e ora di consegna;
 - causale;

- centro di costo del destinatario.

Dovrà permettere agli utenti di rintracciare qualsiasi bombola movimentata e generare una segnalazione qualora venissero individuati contenitori mobili stazionanti che abbiano superato la data di collaudo o di scadenza.

Dovrà inoltre essere previsto un sistema di tracciabilità dei lotti di gas medicinali immessi nei contenitori criogenici.

- 3.** monitoraggio e reportistica dei consumi delle bombole di gas medicinale consegnate alle UU.OO. Ospedaliere, alle Strutture Territoriali e alle Strutture Residenziali convenzionate. Dovrà riportare la data di consegna, il centro di costo ricevente, il codice MinSan del gas consegnato, l'unità di misura, il quantitativo. Ogni dato relativo ai consumi dovrà essere estraibile ed esportabile informaticamente anche dalla Stazione appaltante.

Entro i successivi 4 (quattro) mesi l'Appaltatore dovrà implementare l'integrazione del proprio software con il gestionale contabile dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana prevedendo almeno i seguenti flussi informativi:

1. integrazione con software di magazzino aziendale in essere delle richieste di approvvigionamento inserite da parte delle Unità Operative Ospedaliere e Territoriali, con scarico a magazzino e possibilità di emissione di ordini pre-concordati per il ripristino delle scorte del magazzino.

Da prevedere l'implementazione della DDT informatizzata secondo le indicazioni fornite dal Ministero, quando disponibili

2. integrazione con software di magazzino aziendale in essere delle richieste di approvvigionamento inserite da parte delle strutture di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con invio ordine di acquisto pre-concordato e relativa evasione previo avvallo della U.O. individuata in Azienda ULSS n. 2.

Da prevedere l'implementazione della DDT informatizzata secondo le indicazioni fornite dal Ministero, quando disponibili

3. Gestione degli ordini effettuati dalla stessa ditta aggiudicataria volte a ripristinare le giacenze attraverso ordine di acquisto pre-concordato e relativa evasione verso il magazzino centrale previo avvallo della U.O. individuata in Azienda ULSS n. 2.

Il costo relativo all'interfacciamento al sistema gestionale di contabilità così come i costi relativi alle diverse integrazioni con il software gestionale sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e devono intendersi già compresi nel prezzo complessivo delle prestazioni in appalto.

COLLAUDO DEL SOFTWARE

Passaggio in esercizio, osservazione e chiusura

Il collaudo del sistema deve essere effettuato alla presenza dell'AZIENDA, sottoscritto dai presenti e deve riportare tutte le prove e verifiche di accettazione e la conformità del software alle caratteristiche e alle integrazioni richieste.

In questa fase, qualora il collaudo fornisse risultati negativi, devono essere attuate tempestivamente le azioni correttive necessarie per riportare gli oggetti da collaudare alle caratteristiche progettate. Le operazioni di collaudo saranno ripetute secondo le modalità definite sino al conseguimento di risultati pienamente positivi.

Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, compresa la predisposizione di un modulo che indichi la procedura del collaudo stesso e i risultati da ottenere, verificato dall'AZIENDA.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, il Concorrente rimane responsabile dei malfunzionamenti che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il completamento dei due collaudi funzionale e definitivo e fino al termine del periodo del servizio.

La conclusione della fase di collaudo funzionale positivo porta la soluzione collaudata a essere messa in esercizio avviando il periodo di osservazione della qualità della soluzione in produzione. Tale periodo di osservazione è definito in 2 mesi a partire dalla messa in produzione della soluzione. Il periodo di osservazione è finalizzato a rilevare eventuali difformità della soluzione applicativa in termini sia prestazionali (sotto carico) sia funzionali (correttezza delle operazioni nelle varie condizioni operative e rispondenza a tutte le casistiche gestionali).

Qualunque tipo di difformità o malfunzionamento si dovesse riscontrare rispetto alle corrette condizioni operative, sarà a carico del Concorrente intervenire per risolverle.

Al termine del periodo di osservazione, in assenza di significative difformità si provvederà a formalizzare il verbale di fine osservazione della soluzione applicativa/servizio.

Anomalie/malfunzionamenti, classificazione gravità, tempi di ripristino

L'AZIENDA in caso di anomalie e malfunzionamenti della dotazione hardware e software fornita dalla Ditta aggiudicataria, valuterà il livello di gravità, secondo la classificazione sotto riportata.

Classificazione gravità segnalazione			
Tipologia Intervento	Gravità e modalità di intervento		Tempi di ripristino
IE	Intervento di emergenza: l'intero sistema o parte di esso è indisponibile agli utenti.	Intervento che determina una situazione di elevata gravità. Il supporto tecnico deve intervenire immediatamente. Il malfunzionamento impedisce lo svolgimento delle attività operative.	Massimo 3 ore

IC	Intervento critico: funzionalità critiche del sistema sono indisponibili agli utenti.	Intervento che determina una situazione di moderata gravità. Il supporto tecnico interviene nel più breve tempo possibile. Il malfunzionamento che, pur non impedendo lo svolgimento delle attività, ne ostacola la continuità/efficacia/efficienza/sicurezza/qualità o altri attributi significativi.	Massimo 8 ore
IN	Intervento normale/ programmato: funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili, ma non c'è immediato impatto sulla operatività degli utenti.	Intervento di normale attività lavorativa. Il supporto tecnico interviene in base ad una lista con priorità d'assegnazione e nell'orario di erogazione del servizio o verrà processato in ordine di arrivo dalla data di assegnazione e pianificato in accordo con l'AZIENDA. Il malfunzionamento o l'intervento programmato non devono ostacolare il regolare svolgimento delle attività.	Massimo 5 giorni
Le ore e i giorni indicati sono da intendersi come solari, naturali e consecutivi.			

Le richieste di intervento inviate alla Ditta aggiudicataria potranno essere segnalate sia dall'AZIENDA che dalla Ditta aggiudicataria stessa. I tempi di risoluzione sono misurati a partire dall'apertura della segnalazione o da parte dei sistemi di monitoraggio.

La Ditta aggiudicataria potrà segnalare eventuali divergenze sulla valutazione della gravità del problema. In tale circostanza, i lavori dovranno comunque essere gestiti con le modalità previste per il livello di gravità attribuito dall'AZIENDA e la sua ridefinizione potrà considerarsi operativa solo al ricevimento di un esplicito assenso da parte dell'AZIENDA. Parimenti anche l'AZIENDA potrà segnalare eventuali divergenze sulla valutazione della gravità del problema attribuito dalla Ditta aggiudicataria e in questo caso la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare la valutazione dell'AZIENDA.

Inoltre, a fronte del perdurare di discordanze, la decisione sul livello di gravità attribuito rimane in capo all'AZIENDA, ed eventuali contenziosi tra le parti dovranno essere rinviati ad un momento successivo al ripristino delle normali condizioni di operatività.

La Ditta aggiudicataria, contestualmente alla risoluzione dell'intervento, dovrà notificare all'Azienda l'avvenuta risoluzione con esito positivo della segnalazione ricevuta e chiudere la segnalazione stessa.

Nella segnalazione dovrà essere esplicitamente indicata data ed ora di effettiva chiusura del problema, corredata da una nota esplicativa contenente tutte le istruzioni tecniche ed operative della risoluzione dell'intervento e l'identificativo della segnalazione cui è riferita (numero del ticket). In circostanze critiche, ossia con livelli di gravità pari a IE e/o IC, la Ditta aggiudicataria dovrà segnalare anche telefonicamente, l'avvenuta risoluzione del problema. La Ditta aggiudicataria potrà segnalare all'AZIENDA ogni elemento che ritenga utile a stabilire

motivatamente che la segnalazione non è riconducibile a malfunzionamenti imputabili alla propria competenza, dando evidenza degli accertamenti eseguiti per giungere a tale conclusione.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzate dall'Azienda e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicataria.

9.4 FORNITURA ARTICOLI ACCESSORI AI PUNTI DI UTILIZZO

La Ditta Aggiudicataria si impegnerà a fornire e sostituire gli accessori necessari alla somministrazione dei gas presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.), ogni qualvolta necessario e nei tempi compatibili con la continuità delle prestazioni in appalto.

La sostituzione degli accessori dovrà avvenire con le tempistiche già previste per la segnalazione di guasti sugli impianti, mentre la fornitura di nuovi accessori dovrà avvenire entro 30 gg. dalla richiesta.

In particolare gli articoli dovranno riportare:

- nome o marchio del fabbricante;
- numero di serie;
- condizioni di normale utilizzo;
- marcatura CE come Dispositivo Medico ai sensi del Regolamento Europeo 745/2017.

Si chiede alla Ditta Concorrente ampia documentazione tecnica e Listino Prezzi Ufficiale che rimarrà fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

Nell' "Elenco degli accessori ai punti di utilizzo e fabbisogno presunto annuo" più comunemente utilizzati e le quantità medie annue di fornitura, che sono state considerate ai fini della determinazione della base d'asta.

La quantificazione economica delle forniture sarà effettuata:

- per gli articoli di cui all' "Elenco prezzi unitari dei Lavori", sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta;
- per gli altri articoli che dovessero essere necessari nel corso della durata della fornitura, sulla base dei prezzi riportati nel Listino Prezzi Ufficiale presentato dalla ditta in sede di offerta ribassati dello sconto medio offerto.

La fornitura degli articoli occorrenti dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a meno di ragioni di tempestività oggettivamente dimostrabili.

Art. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito dell'importo complessivo offerto, la Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di organizzare, in accordo con la Stazione Appaltante, un programma formativo rivolto al personale Sanitario e Tecnico orientato principalmente ai seguenti obiettivi:

- Conoscenza di base degli IDGM;
- Utilizzo in sicurezza degli impianti, degli accessori e delle bombole per l'erogazione dei gas;

- Sicurezza del paziente;
- Gestione delle emergenze;
- Utilizzo in sicurezza dei gas tecnici;
- Informazione ed addestramento sugli applicativi gestionali offerti.

In particolare la ditta dovrà assicurare a proprio onere tutta l'attività formativa per i soggetti richiamati nelle procedure di gestione operativa.

L'attività minima richiesta è pari a 64 ore annue di docenza.

Le tematiche dei corsi relative ai rischi e alla sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) dovranno essere sviluppate ed integrate in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana.

N.B.: Il corso dovrà far conseguire dei crediti di formazione continua per i soggetti coinvolti (ECM).

Ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito Europeo.

Art. 11 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea Vigenti;
- D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 204/25/UE e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture>> per le parti non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Farmacopea Ufficiale, ultima edizione ed aggiornamenti;
- D.Lgs. n° 219 del 24/04/2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i.;
- D. Lgs. n° 274/07;
- Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800.3/AG QUESITI/117 del 25/02/1998 – Art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 538/92;
- Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800.3/AG.QUESITI/607 del 04/12/1998 – Art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 538/92 art. 2 del D.Lgs. n° 178/91;
- Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800.3/AG GAS/2050 del 15/05/2000 – Preparazione di aria medicinale presso le Farmacie Ospedaliere;
- Circolare n° 99 del 15/10/1964 – Ministero degli Interni – Contenitori di ossigeno liquido – tank ed evaporatori freddi per uso industriale;
- D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 – Attuazione della Direttiva 93/42/CE, concernente i dispositivi medici;
- D.Lgs. n° 37 del 25/01/2010 - Attuazione della Direttiva 2007/47/CE che modifica le Direttive 90/385/CE, 93/42/VE, 98/8/CE;

- Norme serie UNI EN ISO 7396-1, 7396-2 ;
- D.M. del 12/09/1925 e note integrative – Modalità di trasporto dei gas compressi, disciolti e liquefatti;
- A.D.R. – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla Legge n° 1839 del 12/08/1962;
- Trasporto di merci pericolose – Estratto dal Suppl. ord. Alla G.U. n° 152 del 1959;
- D.M. Trasporti del 03/01/1990 – Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido d'azoto ed anidride carbonica per uso medicinale;
- D.M. Trasporti del 02/05/1991 – Modificazioni e proroga di termini del D.M. Trasporti del 03/01/1990;
- D.M. Trasporti del 31/01/1991 – Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido d'azoto ed anidride carbonica per uso medicinale;
- D.M. Trasporti del 16/10/1998 – Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione incastellature di bombole e recipienti criogenici;
- D.M. Trasporti del 07/01/1999 – Bombole trasportabili per gas – Identificazione delle bombole – Codificazione del colore;
- D.M. Trasporti del 14/10/1999 – Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale, elencati nella Farmacopea Ufficiale Italiana;
- Norma UNI EN 1089-1 – Identificazione della bombola che regola le punzonature e le iscrizioni da apporre sulle bombole;
- Norma UNI EN 1089-3 – Identificazione della bombola che regola le modalità di colorazione delle ogive delle bombole in funzione del gas contenuto;
- Circolare n° 5 del 14/03/1989 – Ministero della Sanità – Esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria;
- D.M. del 27/12/1999;
- Norma UNI 10224 – Principi fondamentali della funzione manutenzione;
- Norma UNI 11100 – Manutenzione dispositivi medici;
- Norma UNI 10144 – Classificazione dei servizi di manutenzione;
- Norma UNI 10145 – Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione;
- Norma UNI 10146 – Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione;
- Norma UNI 10147 – Manutenzione – terminologia;
- Norma UNI 10148 – Gestione di un contratto di manutenzione;
- Norma UNI 10366 – Criteri di progettazione della manutenzione;
- Norma UNI 10388 – Indici di manutenzione;
- Norma UNI 10584 – Sistema informativo di manutenzione;
- D.Lgs. n° 539 del 30/12/1992 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;
- D.Lgs. n° 540 del 30/12/1992 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano;

- D.P.R. n. 224/88 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- D.Lgs. n° 81/08 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – e s.m.i.;
- D.P.R. n. 37 del 14/10/1997 e s.m.i. – In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Comunicazione AIFA per i produttori di gas medicinali / contenitori e valvole (03/04/2015);
- Nuovo regolamento europeo MDR 2017/745;
- Qualsiasi altra norma o legge riguardante la fornitura oggetto del presente Appalto.

Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all’aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all’Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest’ultimo decadrà dall’aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltreché riservarsi l’addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l’Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’Appaltatore.

Per quanto concerne l’imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il contratto;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l’offerta economica;
- il patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l’Appaltatore si scioglia dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo operatore economico affidatario.

L’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’Appaltatore receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con l'Appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 13 CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletate con assoluta continuità.

L'Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto dell'appalto, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti all'appalto in questione, l'Appaltatore dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza delle prestazioni

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

Art. 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI.

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici, si precisa che la rata di saldo, unitamente alle ritenute, sarà pagata entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di polizza di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018, previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

Art. 16 CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

a) PREZZI PER FORNITURE E SERVIZI

I corrispettivi contrattuali per forniture e servizi dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

In relazione al presente appalto, il canone e i prezzi di aggiudicazione per forniture e servizi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

b) PREZZI PER I LAVORI

Per i lavori non si procederà alla revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 17 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E VARIAZIONI SOGGETTIVE

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 es.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

Art. 17 bis VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 18 PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

Funzionario designato dalla Ditta Aggiudicataria al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di costituire l'interfaccia diretta della Ditta Aggiudicataria nei confronti della Stazione Appaltante.

In particolare il Responsabile della Ditta Aggiudicataria avrà il compito di:

- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dal Delegato della Stazione Appaltante, o dal suo sostituto.

Tale soggetto dovrà essere un dipendente della Ditta Aggiudicataria, essere qualificato, avere comprovata esperienza anche manageriale di almeno 3 anni nel settore oggetto dell'appalto.

PERSONALE OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

Per il corretto svolgimento della GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BOMBOLE di cui all'art. 6.1 e del SERVIZIO DI MANUTENZIONE di cui all'art. 7, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa di almeno:

- n. 2 (due) addetti, adeguatamente formati, i quali opereranno presso i Presidi Ospedalieri di Treviso e Oderzo e le Sedi aziendali del Distretto di Treviso;
- n. 1 (un) addetto, adeguatamente formato, il quale opererà presso i Presidi Ospedalieri di Conegliano (De Gironcoli e Ospedale Civile), Vittorio Veneto, l'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto e le Sedi territoriali del Distretto di Pieve di Soligo;

Dovrà essere garantita la presenza di ogni addetto per n. 5 giorni lavorativi di 8 ore/giorno (8.00 – 17.00).

Tali operatori dovranno essere dotati di tutti gli strumenti necessari per il corretto svolgimento della mansione e dovranno essere facilmente contattabili anche dal personale della Stazione Appaltante.

In particolare il personale dovrà dotarsi di telefoni dect completi di licenze d'uso, compatibili con il sistema in uso da parte della Stazione appaltante.

Si richiedono in particolare le apposite abilitazioni ad eseguire saldature e riparazioni sugli impianti oggetto del contratto.

Tali operatori potranno essere dedicati sia per lo svolgimento dei servizi descritti ma anche per piccole opere di adeguamento dei gas medicinali.

SERVIZI LOGISTICO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE

La Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione un'area presso i P.O. di Treviso e il P.O. di Conegliano Ospedale Civile sulla quale l'appaltatore potrà posizionare un prefabbricato per i servizi logistico assistenziali del personale.

Sarà onere dell'appaltatore dotarsi degli allacciamenti all'energia elettrica, all'acqua, allo scarico, alle reti telefoniche e dati.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità, in relazione alle disponibilità di spazi, di mettere a disposizione della ditta aggiudicataria dei locali, anche al grezzo, per servizi logistico assistenziali, all'interno del P.O. di Treviso e del P.O. di Conegliano Ospedale Civile.

In tal caso sarà onere della ditta aggiudicataria realizzare tutti i lavori di adeguamento e ristrutturazione per rendere i locali idonei.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento delle prestazioni in appalto nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente.

L'Azienda Ulss 2 ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda Ulss 2 prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre, essere comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda Ulss 2 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può chiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda Ulss 2, in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, dovrà essere curato nella persona e dotato di idonea divisa con logo aziendale, ed essere munito di apposito cartellino di riconoscimento. Gli oneri sono a carico della ditta Aggiudicataria.

Il personale dell'Appaltatore che effettua la fornitura, i servizi e i lavori dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono della fornitura, dei servizi e dei lavori oggetto del contratto.

L'Azienda Ulss 2 può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

L'esecutore dell'appalto è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Al proposito, l'esecutore del contratto deve certificare a richiesta dell'Azienda Ulss 2, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali dei lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperative, impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora l'esecutore dell'appalto non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Azienda Ulss 2 di Treviso procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'esecutore del contratto non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Ulss 2.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso.

Art. 19 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Azienda Ulss 2 **potrà** individualmente predisporre, in qualsiasi momento, **tutti** gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative dell'esecuzione dell'appalto che riterrà necessarie, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

A) Descrizione generale del sistema di monitoraggio e controllo

L'Azienda Ulss 2 (di seguito denominata Azienda) si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno dei requisiti cardine delle prestazioni erogate dalla Ditta.
- monitorare il livello delle prestazioni erogate dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.
- sondare la qualità percepita dei destinatari delle prestazioni.
- valutare la conformità dell'organizzazione aziendale della Ditta per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle quattro aree di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda per la condivisione delle stesse e delle opportune azioni di miglioramento entro 30 giorni dalla loro segnalazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'Azienda, che avrà un conseguente impatto sulle prestazioni ricevute, sia per l'erogatore delle prestazioni che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione delle prestazioni stesse.

Preliminarmente all'implementazione dei controlli, il sistema di monitoraggio e controllo descritto a seguire verrà recepito in appositi documenti che verranno condivisi con la Ditta.

La Ditta aggiudicataria nel corso dei controlli dovrà mettere a disposizione dell'Azienda **tutti i dati** e la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri ed elementi oggetto di controllo, non verificabili ed accertabili visivamente (esempio: bassometro, scala di bacharach). Sarà a carico della ditta la relativa manutenzione e la taratura degli strumenti utilizzati per il controllo.

Inoltre, in qualsiasi momento l'Azienda la facoltà di effettuare, in piena autonomia, i controlli di tipo quantitativo e qualitativo delle prestazioni offerte con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente C.S.A..

Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi inerenti all'appalto.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito:

a) Controllo dei requisiti della prestazione.

Per requisiti della prestazione si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda secondo quanto specificato dal presente Documento.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali della prestazione resa senza i quali la prestazione stessa non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

b) Monitoraggio dei livelli - performance del Servizio (Service Level Agreement).

Il monitoraggio delle performance del servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di *specifici indicatori*.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

1. conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
2. conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
3. da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello di servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

c) Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio: lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio reso secondo degli strumenti ad hoc.

A seguito dell'analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

d) Esecuzione di audit del processo: l'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. In particolare, gli audit, consentono di valutare la capacità di gestione di chi fornisce la prestazione, di gestire il processo conformemente a quanto richiesto dall'Azienda oltre a valutare le modalità di esecuzione del processo e l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise.

L'Azienda ha inoltre la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del Servizio e si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati conformemente alla norma UNI 7396-1.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo.

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.

Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia. Il procedimento di revisione sarà adottato su richiesta da parte dell'Azienda e comunicato all'Appaltatore.

È facoltà dell'Azienda, concordemente con la Ditta, procedere laddove fosse necessario alla revisione del sistema di monitoraggio e controllo sia in fase di avvio che attraverso revisioni periodiche (ad esempio: integrazione e/o modifica di requisiti e SLA).

D) Verifica, monitoraggio e controllo del servizio.

L'Azienda ha la facoltà, per mezzo di suoi referenti, di monitorare i livelli del servizio invitando la Ditta aggiudicataria a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora la Ditta, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitata a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà comunque procedere all'esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione degli esiti alla suddetta.

D.1 MONITORAGGIO DEI REQUISITI

A titolo **esemplificativo e non esaustivo**, gli elementi oggetto di controllo sono:

- tempi di avvio dell'appalto;
- rispetto dei tempi previsti per consegna delle bombole dei gas medicinali e di altri gas (art.6, 6.1);



- rispetto del piano di controllo delle analisi qualitative dei gas (art.6, 6.2);
- rispetto dei tempi previsti per intervento, per reperibilità e su guasto (art.7, 7.7) ;
- rispetto del piano manutentivo presentato in sede di gara (art.7, 7.3);
- rispetto dei tempi previsti per proporre un piano di interventi (studi di fattibilità) avente lo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza degli impianti esistenti (art.8, 8.1);
- rispetto dei tempi impartiti dalla direzione dei lavori mediante ordini di lavoro (art.8, 8.3);
- rispetto dei tempi per redigere una analisi dei rischi relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi per tutti i reparti e Servizi della Stazione Appaltante, ed elaborare un piano di interventi volti a ridurre i rischi, con specifico riferimento alle condizioni di impiego di detti gas nell'ambiente interessato (art. 9, 9.1);
- rispetto dei tempi per eseguire il rilievo degli impianti e per i successivi aggiornamenti (art.9, 9.2);
- rispetto dei tempi di attivazione del sistema informatico e continuità di erogazione (art.9, 9.3)
- rispetto della continuità di erogazione delle prestazioni (art.13);
- il rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, in fase di avvio del servizio, sarà essere verificato il rispetto dei tempi previsti per l'installazione delle apparecchiature costituenti le centrali primarie dei gas medicinali e tecnici.

Gli esiti dei controlli verranno registrati su appositi documenti sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria (se presente ai controlli), i quali, a rilevazione avvenuta, dovranno apporre la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato e per presa visione.

L'elenco sopra riportato non deve ritenersi esaustivo, potendo essere individuati ulteriori requisiti in sede di costruzione del sistema di monitoraggio. Gli esiti dei controlli verranno comunicati alla Ditta Aggiudicataria dall' Azienda ULSS 2 per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro 10 giorni. Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'Ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali e/o delle azioni di miglioramento necessarie.

D. 2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda il controllo del livello di servizio, che consiste nella verifica del risultato del servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente Documento, questo è basato su principi di

obiettività, controllo statistico e misurabilità. La Ditta dovrà, quindi, mettere a disposizione i dati di registrazione per ottenere i seguenti indicatori.

Gli indicatori oggetto di monitoraggio sono i seguenti:

- 100% di manutenzioni eseguite nei tempi previsti;
- 100% di intervento sui guasti eseguiti nei tempi previsti;
- 100% di consegne delle forniture eseguite nei tempi previsti.

L' Azienda ULSS n. 2 **si riserva**, altresì, previa sottoscrizione di un **protocollo operativo**, in accordo con l'Appaltatore, di attivare il monitoraggio della "customer satisfaction" ed di attivare "verifiche ispettive" (audit).

Art. 20 CONTESTAZIONI E PENALI

Poiché l'appalto contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta, per nessuna ragione, può interromperlo, sospenderlo, non eseguirlo in tutto o in parte.

Qualora ciò si verificasse, l'ULSS n. 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo o in violazione delle disposizioni del presente capitolato saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Contestazioni

L'Azienda Ulss 2 farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda Ulss 2 indicherà.

Penali

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità l'Azienda Ulss 2 si riserva di applicare le penali come di seguito specificato:

- a) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato

Le penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato, descritto al precedente articolo n. 19, che potranno essere applicate sono le seguenti:

Penale	Termine/i Parametro [1]	– Ammontare	Importo sul quale viene calcolata la penale
[1] Valori minimi di CSA da aggiornare nel caso in cui l'appaltatore abbia offerto			



Penale	Termine/i - Parametro [1]	Ammontare	Importo sul quale viene calcolata la penale
termini più vantaggiosi per l'Azienda.			
Rispetto dei tempi di avvio dell'appalto (art. 3)	<i>Entro 45 gg.</i>	0,5 ‰ giornaliero	Importo complessivo del contratto, per ogni giorno di ritardo
Rispetto dei tempi di installazione iniziale di apparecchiature e dispositivi per le centrali (art. 5, 5.2)	<i>Entro 45 gg.</i>	0,5 ‰ giornaliero	Importo complessivo del contratto, per ogni giorno di ritardo
Rispetto dei tempi di disinstallazione, al termine dell'appalto, di apparecchiature e dispositivi per le centrali (art. 5, 5.2)	In continuità con l'installazione delle apparecchiature del successivo fornitore	0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo del contratto
Rispetto dei tempi di installazione delle segnalazioni ed allarmi (art. 5, 5.3)	Entro 45 gg,	0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo del contratto
Rispetto dei tempi previsti per consegna delle bombole dei gas medicinali e di altri gas (art.6, 6.1);	Come declinati all'art. 6.1 lett. c)	0,1 ‰ per ogni ora di ritardo, salvo diversi accordi con il Responsabile della Stazione appaltante	Importo complessivo contrattuale delle forniture-altri servizi di gestione del farmaco (Art. 2 -Importo Lettera A + Importo Lettera B)
Rispetto del piano di controllo delle analisi qualitative dei gas (art.6, 6.2);	Numero controlli	Euro 50,00 per ogni controllo non eseguito	-----
Rispetto del piano di manutenzione (art. 7, 7.3)	Periodicità e metodologia indicate nell'offerta dell'impresa	Prese gas medicinali: 0,1‰; Tutti gli altri componenti: 1‰, per ogni non conformità rilevata (periodicità, non	Importo complessivo contrattuale del servizio di manutenzione impianti (Art. 2 - Importo Lettera C)



Penale	Termine/i - Parametro [1]	Ammontare	Importo sul quale viene calcolata la penale
		rispettata, metodologia diversa da quella offerta)	
Rispetto dei tempi di intervento previsti per reperibilità ordinaria, intervento di urgenza ed emergenza a guasto o su rottura (art. 7, 7.7) ;	Come declinati all'art. 7.7	0,5 ‰ per ogni ora di ritardo (per interventi ordinari) 0,5 ‰ per ogni mezz'ora di ritardo (per interventi di urgenza ed emergenza)	Importo complessivo contrattuale del servizio di manutenzione impianti (Art. 2 - Importo Lettera C)
Rispetto dei tempi previsti per proporre un piano di interventi (studi di fattibilità) avente lo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza degli impianti esistenti (art. 8, 8.1);	60 giorni dall'inizio dell'esecuzione contrattuale	0,2‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo contrattuale dei lavori (Art. 2 - Importo Lettera D)
Rispetto dei tempi impartiti dalla direzione dei lavori mediante ordini di lavoro (art. 8, 8.3);	Termine di inizio e termine di ultimazione dell'opera indicati sull'ordine di lavoro	0,2‰ per ogni giorno di ritardo sia per il termine di inizio che per il termine di ultimazione dell'opera	Importo complessivo contrattuale dei lavori (Art. 2 - Importo Lettera D)
Rispetto dei tempi per eseguire il rilievo degli impianti e per i successivi aggiornamenti (art. 9, 9.2);	Entro 120 giorni dall'inizio dell'appalto Aggiornamento semestrale	0,5‰ sia per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rilievo degli impianti sia per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'aggiornamento semestrale	Importo complessivo contrattuale dei servizi e forniture (Art. 2 - Importo Lettera E)
Ritardo nella gestione dei flussi minimi descritti all'art. 9, 9.3	Entro 1 mese dalla data di inizio del contratto	0,3‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo del contratto
Ritardo nelle integrazioni descritte all'art. 9, 9.3	Entro 4 mesi dalla data di stipulazione del contratto	0,3‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo del contratto



Penale	Termine/i - Parametro [1]	Ammontare	Importo sul quale viene calcolata la penale
Ritardo del positivo collaudo funzionale, a partire dalla messa in produzione della soluzione (go-live) definito nei successivi due mesi dal periodo di osservazione (art. 9, 9.3)	Ritardo rispetto ai 2 mesi del periodo di osservazione	0,3‰ per ogni giorno di ritardo	Importo complessivo del contratto
In caso di anomalie e/o malfunzionamenti del software, la Ditta aggiudicataria dovrà gestire il relativo intervento secondo le tempistiche associate allo specifico livello di gravità (art. 9, 9.3)	Ritardo nelle tempistiche di intervento associate allo specifico livello di gravità	Ogni tre ritardi (inteso come ora per IE ed IC e giorno per IN): 0,3‰	Importo complessivo del contratto
Ritardo nella fornitura e sostituzione degli accessori ai punti di utilizzo (art. 9, 9.4)	Per sostituzioni: Nei tempi previsti per gli interventi su guasto agli impianti (art. 7.7). Per nuove forniture: entro 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta.	Per sostituzioni: 0,5 ‰ per ogni ora di ritardo (per interventi ordinari) 0,5 ‰ per ogni mezz'ora di ritardo (per interventi di urgenza ed emergenza) Per nuove forniture: 0,5‰ per ogni giorno di ritardo per ogni articolo in fornitura	Importo complessivo contrattuale del servizio di manutenzione impianti (Art. 2 – Importo Lettera C)
Rispetto della continuità di erogazione delle prestazioni (art.13);	Assoluta continuità	Euro 10.000,00	Per evento (a meno che l'evento non porti alla risoluzione del contratto)
Rispetto del progetto tecnico offerto in gara in tutti i suoi aspetti, purché diversi da quelli sopra	Progetto tecnico	Dal 0,3‰ all'1‰ per ogni conformità non rilevata	Importo complessivo del contratto

Penale	Termine/i - Parametro [1]	Ammontare	Importo sul quale viene calcolata la penale
elencati;			
Rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.	Istruzioni dei documenti PSC e DUVRI	Dal 0,3‰ all'1‰ per ogni conformità non rilevata	Importo complessivo del contratto

b) Altre penali

L'Azienda Ulss 2, inoltre, si riserva di applicare una penale pari ad Euro 1.000,00= ad evento a seguito di accertata:

- mancata formazione del personale sanitario e tecnico della Stazione appaltante (art. 10);
- mancata nomina del Responsabile per l'esecuzione delle prestazioni in appalto (art. 18).
- mancata formazione periodica del personale dell'Appaltatore (art. 18);
- mancato rilascio da parte dell'Appaltatore dei dati di registrazione delle prestazioni in appalto per consentire la misurazione degli indicatori necessari a monitorare il livello del servizio (art. 19 - punto D.2);
- mancato rilascio dei documenti probatori delle attività svolte per quanto concerne le forniture e i servizi (ad esempio: rapporti di intervento, sostituzione, guasto, urgenze ed emergenze, manutenzione, documenti di trasporto, documenti di consegna alle strutture convenzionate ecc.);
- mancato rilascio dei documenti probatori e previsti dalla legge relativi ai lavori di adeguamento normativo;
- mancato rispetto della normativa sulla privacy (fatto salvo che la mancanza non costituisca grave inadempimento e/o motivo di risoluzione del contratto).

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Appaltatore saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente dell'Appaltatore stesso o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale

della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento della prestazione.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 21 MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatturazioni, da effettuarsi all'Azienda Ulss 2, dovranno essere in regola con le attuali norme di legge. La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto ed indicare il Cig.

A) Forniture e servizi

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- la rispondenza del quantitativo fatturato con quello effettivamente fornito;
- la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di esecuzione della fornitura e del servizio, con quelli/e indicati/e nel contratto;
- l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e calcolata in ragione dell'importo delle prestazioni erogate in ciascun mese.

La Ditta è tenuta ad allegare alla fattura la documentazione comprovante la fornitura ed il servizio prestato nel corso del mese di riferimento, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara.

Il pagamento delle fatture è subordinato al riscontro di quanto accertato mensilmente dai Servizi preposti dell'Azienda Ulss 2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, come modificato dal Decreto legislativo 9/11/2012 n. 192.

B) Lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti

I pagamenti avvengono, mediante emissione di certificato di pagamento delle rate di acconto, redatti sulla base dei documenti contabili di cui al precedente art. 8.

L'Azienda Ulss 2 provvederà al pagamento entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro i successivi 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il termine per il pagamento della rata a saldo è previsto in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 per permettere all'amministrazione le verifiche amministrative e contabili previste per il pagamento.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, come modificato dal Decreto legislativo 9/11/2012 n. 192.

=====

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

L'Azienda Ulss 2 a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere le attività e le prestazioni previste dal contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2, vantati nei confronti di questa.

In caso di R.T.I il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti l'R.T.I..

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, **tutta la documentazione** prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell'Azienda Ulss 2.

Art. 22 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 23 DANNI A TERZI - COPERTURE ASSICURATIVE

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 10.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato o, più in generale, in tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa,

rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni in appalto de quibus.

Art. 23-bis COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI

L'affidatario è obbligato a stipulare la polizza prevista dall'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le somme assicurate devono corrispondere ai seguenti massimali:

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere:
importo di aggiudicazione dei lavori;
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti:
Euro 2.000.000,00=;
- demolizione e sgombero:
Euro 500.000,00=;
- Responsabilità civile per danni causati a terzi:
Euro 500.000=.

E' previsto, inoltre, un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. All'emissione di detti certificati l'appaltatore sostituirà la polizza sopra menzionata con un'altra che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di R.T.I., GEIE e Consorzi ordinari di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere indicato quale contraente della polizza il R.T.I., il GEIE o il Consorzio ordinario nel suo complesso (indipendentemente dal soggetto effettivamente esecutore dei lavori).

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere indicato quale contraente della polizza il Consorzio (indipendentemente dal soggetto effettivamente esecutore dei lavori).

Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
11. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
12. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

Art. 25 RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

Art. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

Art. 27 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Appaltatore è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Appaltatore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usati dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o diventino di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Appaltatore che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Appaltatore stesso in fase di esecuzione contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

In ogni caso, nelle more di un eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere l'esecuzione contrattuale pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto e fatta salva la possibilità dell'Azienda Ulss 2 di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 C.C.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione appaltante applica a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento del subaffidatario, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

L'Appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore dovrà altresì riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Art. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.U.V.R.I. E PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 - comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per "l'affidamento della fornitura di gas medicinali e tecnici, per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici e per l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di distribuzione", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia si prevede un onere economico di Euro _____,00= annuali + Iva al 22%, pari ad Euro _____,00= Iva al 22% compresa, per il periodo di 36 mesi.

Il Piano di sicurezza e coordinamento per l'esecuzione dei lavori è allegato al Progetto definitivo di cui al precedente art. 8 del presente documento.

Art. 32 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente), approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 31/03/2021 sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione della fornitura, dei servizi e dei lavori oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione delle prestazioni rese, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, l'Appaltatore tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

Art. 34 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con p.e.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 35 CLAUSOLA FINALE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di forniture, servizi e lavori pubblici, nonché alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aggiudicazione di appalti di forniture, servizi e lavori vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 36 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti allegati:

ALLEGATO 1: Strutture Residenziali Territoriali e RSA del Distretto di Treviso, del Distretto di Pieve di Soligo e del Distretto di Asolo;

ALLEGATO 2: Elenco gas medicinali e tecnici e fabbisogno indicativo annuo;